



# REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. 112 DEL 20.12.2021

OGGETTO: Individuazione delle acque di balneazione del Veneto e dei relativi punti di monitoraggio nonché della durata della stagione balneare per l'anno 2022, ai sensi del Decreto Legislativo 30 maggio 2008 n. 116.

NOTE PER LA TRASPARENZA: Si conferma per l'anno 2022 la perimetrazione delle aree di balneazione del Veneto e i relativi punti di monitoraggio come da individuazione di cui al Decreto Regionale n. 53 del 16 febbraio 2021, nonché la durata della stagione balneare come individuata per l'anno 2021, ossia tra il 15 maggio e il 15 settembre. Le acque di balneazione corrispondenti al punto 564 del Lago di Centro Cadore in Comune di Domegge di Cadore (BL) ed al punto 66 del Mare Adriatico in Comune di Chioggia (VE), classificate di qualità "scarsa" al termine della stagione balneare 2021, sono temporaneamente vietate alla balneazione per la stagione balneare 2022, ma saranno comunque monitorate al fine di valutare il raggiungimento con la prossima classificazione della classe "sufficiente" o superiore che ne permetta la riapertura alla balneazione.

## IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA

VISTO il Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 116 recante "Attuazione della Direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della Direttiva 76/160/CEE" ed in particolare l'art. 4 che, demanda, tra l'altro, alle Regioni la competenza di provvedere ogni anno:

- entro il 31 dicembre, all'individuazione e aggiornamento delle acque di balneazione e dei relativi punti di monitoraggio nonché della durata della stagione balneare;
- entro il successivo 1° marzo, all'invio di tutte le informazioni di cui sopra al Ministero della Salute e delle sole informazioni relative alle acque e punti di balneazione al Ministero della Transizione Ecologica;

VISTO il Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 116 che, all'art. 2, definisce la stagione balneare come il periodo di tempo compreso fra il 1° maggio e il 30 settembre, salvo eccezioni dovute a motivi climatici, dando comunque facoltà alle Regioni di ampliare o ridurre la durata della stagione balneare stessa secondo le esigenze o le consuetudini locali (art. 4);

VISTO il decreto del Ministro della Salute del 30 marzo 2010 recante "Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché modalità e specifiche tecniche per l'attuazione del Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n.116, di recepimento della Direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione";

VISTO il decreto del Ministro della Salute del 19 aprile 2018 di modifica del decreto 30 marzo 2010, recante "Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché modalità e specifiche tecniche per l'attuazione del Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n.116, di recepimento della Direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione";

VISTO il proprio Decreto n. 926 del 10 novembre 2020, con cui sono state individuate per l'anno 2021 sia le acque di balneazione e relativi punti di monitoraggio (mare Adriatico: 95; specchio nautico di Albarella: 1; lago di Garda: 65; lago di Santa Croce: 4; lago del Mis: 1; lago di Centro Cadore: 4; lago di Lago: 2; lago di Santa Maria: 2) sia la

durata della stagione balneare (dal 15 maggio al 15 settembre), rimandando a successivo provvedimento la definizione del programma di monitoraggio da attuarsi a cura delle competenti strutture di ARPAV;

VISTO il proprio Decreto n. 53 del 16 febbraio 2021, con cui è stato definito in dettaglio il programma di monitoraggio delle acque di balneazione regionali per l'anno 2021 comprendente, tra l'altro, la perimetrazione delle aree di balneazione e relativi punti di controllo;

VISTO il proprio Decreto n. 74 del 19 ottobre 2021 di classificazione delle acque di balneazione del Veneto per l'inizio della stagione balneare 2022, ai sensi del Decreto Legislativo n. 116 del 30 maggio 2008;

RILEVATO che le acque di balneazione corrispondenti ai punti 66 "Isola Verde 500 metri nord inizio diga sinistra foce fiume Adige" in mare Adriatico comune di Chioggia (VE) e 564 "Vallesella-casette" del lago di Centro Cadore comune di Domegge di Cadore (BL), a seguito delle risultanze della classificazione 2021 valida per l'inizio della stagione balneare 2022 di cui sopra, sono risultate di qualità "scarsa", tali acque saranno temporaneamente vietata per tutta la durata della stagione balneare 2022 ai sensi dell'art. 8 comma 4, lettera a, punto 1 del D.Lgs. 116/2008 e potranno essere monitorate solo a seguito della messa in atto di adeguate misure atte ad impedire, ridurre o eliminare le cause di inquinamento di cui all'art. 8, comma 4, lettera a, punto 3 del D.Lgs. n. 116/2008, e successivamente, come indicato nell'art. 2, comma 7 del D.M. 30/03/2010, sottoposte a nuova classificazione a fine stagione balneare 2022, secondo quanto previsto all'art. 7, comma 5, lettera b del D.Lgs. n. 116/2008.

PRESO ATTO che il Consiglio di Bacino Dolomiti Bellunesi in dicembre 2018 ha redatto, a seguito di classificazione provvisoria di qualità "scarsa" dell'acqua di balneazione corrispondente al punto 564 "Vallesella-casette" del lago di Centro Cadore, basata su 3 anni di dati in quanto punto istituito nell'anno 2016, un programma di misure di gestione per il lago di Centro Cadore (acquisito al prot. Regione del Veneto n. 508036 del 13/12/2018 modificato e integrato come indicato nella successiva nota del Bim-Gsp Belluno, acquisita al prot. Regione del Veneto n. 119973 del 26/03/2019), volto a ridurre o eliminare le cause di inquinamento in corrispondenza del suddetto punto e che gli interventi previsti, in particolare l'intervento di collettamento della vasca di Vallesella bassa al depuratore di Domegge, sono stati conclusi nell'anno 2020;

VALUTATI gli interventi di miglioramento finalizzati ad influire positivamente sulla qualità dell'acqua di balneazione corrispondente al punto 66 "Isola Verde 500 metri nord inizio diga sinistra foce fiume Adige" in mare Adriatico comune di Chioggia (VE), tra i quali le misure inerenti il settore fognario-depurativo che i Consigli di Bacino e i Gestori del Servizio Idrico Integrato territorialmente competenti hanno trasmesso all'Autorità di Distretto delle Alpi Orientali per l'aggiornamento del Piano di Gestione, integrate da alcune ulteriori misure inviate alla Regione Veneto dal Consiglio di Bacino Bacchiglione con prot. n. 2047 del 14/12/2021, acquisita al prot. n. 581908 del 14/12/2021, relative ai gestori del Servizio Idrico Integrato AcegasApsAMGA e Acquevenete per le parti di propria competenza, nonché da altre ulteriori misure inviate per le vie brevi alla Regione Veneto in data 16/12/2021 dal gestore del Servizio Idrico Integrato Acquevenete e relative al territorio del Consiglio di Bacino Polesine;

CONSIDERATO che a seguito delle note della Regione del Veneto di prot. n. 484130 e n. n. 484281 del 22 ottobre 2021, inviate rispettivamente ai comuni di Domegge di Cadore (BL) e Chioggia (VE), entrambi i Comuni hanno manifestato interesse a continuare il monitoraggio anche nella stagione balneare 2022 sui suddetti punti n. 564 "Vallesella-casette" del lago di Centro Cadore e n. 66 "Isola Verde 500 metri nord inizio diga sinistra foce fiume Adige" in mare Adriatico;

CONSIDERATO che sono inoltre di competenze dei Comuni, secondo le indicazioni dell'art. 5 del D.Lgs. n. 116/2008 e s.m.i. la delimitazione, prima dell'inizio della stagione balneare, delle acque non adibite alla balneazione e delle acque di balneazione permanentemente vietate ricadenti nel proprio territorio, in conformità a quanto stabilito dal presente provvedimento regionale e l'apposizione, nelle zone interessate, in un'ubicazione facilmente accessibile nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione, di segnaletica che indichi le informazioni di cui al comma 1 dell'articolo 15 del D.Lgs. n. 116/2008;

VISTA la nota di ARPAV, prot. n. 0105843 del 22 novembre 2021, relativa alla proposta di individuazione delle acque di balneazione del Veneto e dei relativi punti di monitoraggio nonché della durata della stagione balneare per l'anno 2022;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3003 del 4 agosto 1998, con la quale sono stati, tra l'altro, trasferiti all'ARPAV gli adempimenti previsti dalla vigente normativa in materia di qualità delle acque di balneazione, mantenendo comunque in capo alla Regione la competenza relativa all'adozione dei provvedimenti finali, così come meglio specificato nella Convenzione stipulata in data 2 ottobre 1998 tra i suddetti Enti;

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di far propria la succitata proposta di ARPAV, al fine di ottemperare agli adempimenti di competenza di questa Regione previsti dal D.Lgs. n. 116/2008, con riferimento all'individuazione delle acque di balneazione e relativi punti di controllo nonché della durata della stagione balneare per l'anno 2022,

#### DECRETA

- 1 di confermare per l'anno 2022 la perimetrazione delle aree di balneazione del Veneto e relativi punti di monitoraggio come da individuazione di cui al Decreto Regionale n. 53 del 16 febbraio 2021;
- 2 di dare atto che le acque superficiali marine o interne della Regione Veneto che non sono comprese nell'elenco delle aree di balneazione di cui al punto precedente, sono da intendersi come non destinate alla balneazione;
- 3 di prendere atto che le acque di balneazione corrispondenti ai punti 66 "Isola Verde 500 metri nord inizio diga sinistra foce fiume Adige" in mare Adriatico comune di Chioggia (VE) e 564 "Vallesella-casette" del lago di Centro Cadore comune di Domegge di Cadore (BL) classificate di qualità "scarsa" al termine della stagione balneare 2021 sono temporaneamente vietate alla balneazione per la stagione balneare 2022 ma che le stesse saranno comunque monitorate durante la stagione balneare al fine di valutare il raggiungimento con la prossima classificazione della classe almeno "sufficiente" o superiore che ne permetta la riapertura alla balneazione;
- 4 di confermare per l'anno 2022 la durata della stagione balneare, intesa come il periodo di tempo in cui vengono effettuati i controlli per garantire la salute dei bagnanti, individuata per l'anno 2021, ossia tra il 15 maggio e il 15 settembre (periodo di maggiore affollamento delle spiagge), con Decreto Regionale n. 926 del 10 novembre 2020;
- 5 di incaricare ARPAV di trasmettere al Portale Acque del Ministero della Salute le informazioni di cui al presente Decreto, secondo le modalità stabilite dal Decreto Ministeriale 30 marzo 2010, allegato F;
- 6 di definire, prima dell'inizio della nuova stagione balneare e con successivo provvedimento, il programma di monitoraggio delle acque di balneazione del Veneto per l'anno 2022;
- 7 di richiamare l'attenzione dei Sindaci dei Comuni costieri sulla necessità di apposizione della opportuna segnaletica, nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione, che indichi le informazioni di cui al comma 1 dell'articolo 15 del D.Lgs. n. 116/2008;
- 8 di invitare i comuni di Chioggia (VE) e di Domegge di Cadore (BL) a predisporre opportune ordinanze con indicazione del divieto, per tutta la stagione balneare 2022, per le acque di balneazione rispettivamente afferenti ai punti 66 "Isola Verde 500 metri nord inizio diga sinistra foce fiume Adige" in mare Adriatico e 564 "Vallesella-casette" del lago di Centro Cadore da inviare, come previsto dall'art.1 del Decreto Ministeriale 19 aprile 2018, al Ministero della Salute per via telematica tramite specifica funzionalità del Portale Acque del Ministero della Salute, nonché di apposizione dei cartelli che informano i bagnanti del divieto di balneazione;

- 9 di inviare copia del presente Decreto, entro e non oltre il 31 dicembre 2021, al Ministero della Salute e al Ministero della Transizione Ecologica, nonché ai Comuni interessati e all'ARPAV, per l'esecuzione degli eventuali adempimenti di rispettiva competenza;
- 10 di dare atto che il presente Decreto non comporta spesa a carico del Bilancio Regionale;
- 11 di disporre la pubblicazione del presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Il Direttore  
F.to Dott. Paolo Giandon

*U.O. Servizio Idrico Integrato e Tutela delle acque  
Direttore Ing. Diego De Caprio*